

AREA:SERVIZI AL CITTADINO SETTORE: AFFARI GENERALI SERVIZIO: UFFICIO SEGRETERIA Telefono: 02.9278.219/Fax 02.9278.235

3 ottobre 2022

Provincia di Milano COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Codice ISTAT 070

SCULUM

Spett.le ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEMPO LIBERO P.ZZA MATTEOTTI 20 20063 - CERNUSCO S/N (MI)

OGGETTO: Invio copia contratto

Si trasmette copia del contratto stipulato con questo Comune, in data 03/10/2022 Rep.n°4522, avente per oggetto:

"GESTIONE STRUTTURA VECCHIA FILANDA".

Distinti saluti.

Alessandro Bigatti







Rep. nº 4522 del 03/10/2022

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO	
Provincia di Milano	(
CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI	
ATTREZZATI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA EX FILANDA,	
UBICATA IN VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 2, CERNUSCO SUL	
NAVIGLIO DA UTILIZZARE IN FORMA TEMPORANEA PER L'AVVIO DI	
ATTIVITA' RICREATIVE E ANIMATIVE IN FAVORE DELLA	
CITTADINANZA CERNUSCHESE (CUP G94H22000510004).	
RICHIAMATI	
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";	
- il Codice civile;	
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;	
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;	
- il Regolamento comunale per l'alienazione e la concessione dei beni immobili e	
mobili comunali.	
PREMESSO CHE	
Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi	
dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni	
ad esse assegnati;	
Detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma	
3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5	
dell'articolo 3 del TUEL;	
Quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni	
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla	
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";	

La Regione Lombardia con legge n.22/93 egualmente riconosce il ruolo del
volontariato come strumento di solidarietà sociale;
La Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art.9 prevede la
possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale
Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli
altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto
ai servizi pubblici:
Il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del
Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e
pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne
promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce
"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province
autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
Il D.L. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art.1, comma 2,
lett. b), della Legge 06 Giugno 2016, n.106", che ha abrogato la Legge 11.08.1991,
n.266, prevede, all'art.56, comma 1, che "le Amministrazioni pubbliche di cui
all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte
da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
La disciplina transitoria contenuta negli articoli da,98 a 104 del Codice, prevede che
continuino ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,

0	
	Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle
	disposizioni del decreto legislativo in esame, nel termine previsto dalla legge dalla
	data della sua entrata in vigore e che il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo
	Settore si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno
- 25	dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
	La Ente di Promozione sociale AMICI DEL TEMPO LIBERO sta attivando un
	percorso di aggiornamento per l'iscrizione al RUNTS (ex DLGS 117_2017);
	Le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo
	come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro;
	L'apporto dell'Ente incaricato è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati
	istituzionalmente dal Comune;
	L'Ente stipulante si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi
	definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse
	umane e nel rispetto delle vigenti norme in materia di Volontariato;
	L'Ente, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997,
	n. 460, / opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
	L'Ente possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e
	tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;
	Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono
	realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli
	adempimenti fra soggetti diversi.
	Rilevato inoltre che:
	A causa della pandemia da COVID 19, la struttura Filanda e le attività gestite al
	proprio interno hanno subito una brusca interruzione durata molti mesi, a seguito della
	quale, il precedente gestore in accordo con il comune, ha interrotto anticipatamente il

Contratto, come definito dalla delibera di giunta Comunale nr. 118 del 03.05.2021 ad
oggetto: "RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO STIPULATO DAL
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E DAL CONSORZIO C.S.&L,
RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ
COMUNALE DENOMINATO "VECCHIA FILANDA" - IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE";
La successiva attività temporanea dell'Hub vaccinale, gestita da ASST Melegnano
Martesana ai sensi di una specifica Convenzione con il Comune è stata sospesa nel
mese di marzo 2022 e la struttura Filanda risulta pertanto tornata in piena
disponibilità del Comune di Cernusco sul Naviglio;
L'Amministrazione comunale, nelle more del nuovo percorso di co-programmazione
partecipato e della successiva fase di co-progettazione pluriennale delle attività e
azioni che verranno realizzate all'interno della struttura Filanda, intende dare
immediato, seppur temporaneo avvio di una parte delle attività precedentemente
realizzate all'interno della struttura, in particolare alle iniziative ricreative rivolte alla
cittadinanza over 65 e a tutte le attività di aggregazione, culturali e ricreative che le
Associazioni del territorio, i singoli cittadini nonché la stessa Amministrazione
comunale vorranno realizzare nel corso del 2022 e parte del 2023, per un periodo
indicativo di 8 mesi;
Con delibera comunale n.123 dell'11 maggio 2022 ad oggetto ATTO DI INDIRIZZO
PER LA RIAPERTURA STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA EX FILANDA,
UBICATA IN VIA PIETRO DA CERNUSCO N. 2, CERNUSCO SUL NAVIGLIO
DA UTILIZZARE IN FORMA TEMPORANEA, PER L'AVVIO DI ATTIVITA'
RICREATIVE E ANIMATIVE IN FAVORE DELLA CITTADINANZA
CERNUSCHESE – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE", l'Amministrazione

comunale di Cernusco sul Naviglio ha stabilito di promuovere, un percorso di
riapertura straordinaria della struttura Filanda mediante la procedura amministrativa
più idonea per la concessione in comodato d'uso gratuito in favore di un Ente di
volontariato del territorio, con il quale definire successivamente apposita convenzione
ai sensi del DLGS 117 2017 e del Regolamento comunale per l'alienazione e la
concessione dei beni immobili e mobili comunali.
Con DD 798 del 27.06.2022 il Comune ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA
POPOLAZIONE OVER 65 PER LA GESTIONE DELLA VALORIZZAZIONE
DELLA STRUTTURA COMUNALE FILANDA VIA PIETRO DA CERNUSCO -
TRAMITE APPOSITA CONVENZIONE AI SENSI DEL DLGS 117 2017.
Con DD 1000 del 05/08/2022 il Comune ha concluso l'iter di valutazione delle offerte
pervenute e ha aggiudicato la gestione delle attività temporanee presso la Filanda in
favore dell'Ente AMICI DEL TEMPO LIBERO, sede legale in P.zza Matteotti n. 20 a
Cernusco S/N – CF. 91549870151
TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
TRA
L'Ente AMICI DEL TEMPO LIBERO, sede legale in P.zza Matteotti n. 20 a
Cernusco s/N - CF. 91549870151, rappresentato dal presidente sig. Fedele Melzi di
seguito nominato GESTORE
IE .

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in via Tizzoni, 2, Cernusco sul
Naviglio, C.F. e P.IVA 01217430154, rappresentato della dott.ssa Raffaella Pozzi
nata a Milano il 26/07/1972 C.F PZZRFL72L66F205D, di seguito denominata
COMUNE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore giuridico delle premesse
Quanto in premessa è parte essenziale ed integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 – Oggetto, finalità del contratto
La presente Convenzione definisce la disciplina inerente la messa a disposizione degli
spazi attrezzati dell'ex filanda meglio individuati nell'allegata planimetria, costituiti
da salone centrale e da spazi accessori di servizio, da utilizzare quale sede temporanea
delle attività ricreative, animative e culturali in favore della popolazione over 65 e di
tutte le associazioni e cittadini del territorio che vorranno promuovere iniziative di
pubblico interesse e di utilità sociale, in accordo preventivo con l'amministrazione
comunale. Al gestore viene altresì destinata la gestione organizzativa degli eventi
realizzati nello spazio esterno denominato Parco Trabattoni.
Alla messa disposizione degli spazi si accompagnano a titolo gratuito i seguenti
servizi accessori: riscaldamento, consumi, utenze, segnaletica, presidi antincendio a
norma di legge, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria se non causati
dalla gestione impropria e negligente dell'immobile da parte del gestore;
Il gestore è tenuto a garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e
le prescrizioni contenute nel presente atto.
Rimangono a carico del gestore le utenze telefoniche, i collegamenti informatici, le
pulizie (anche di tutti gli spazi utilizzati per iniziative temporanee da altre realtà o

2	
	cittadini) e tutte le prestazioni connesse.
	Rimane a carico del Comune la funzione di Coordinamento, attraverso personale del
	settore servizi sociali ad hoc incaricato, che gestirà l'agenda delle iniziative,
	registrando e valutando tutte le richieste di utilizzo della sede, di seguito comunicate
	al Concessionario.
	Il gestore dovrà collaborare per l'adeguata realizzazione delle attività promosse da
	soggetti esterni, mediante servizio di apertura e chiusura della sede, predisposizione
	degli spazi laddove richiesto, (anche dell'area esterna del parco Trabattoni, ad es:
	posizionamento e riordino delle sedie), presidio alle iniziative e successiva pulizia al
	termine dell'utilizzo.
	Per l'utilizzo temporaneo della sede da parte di soggetti privati esterni, si farà
	riferimento al tariffario 2022 dei servizi comunali per l'affitto delle sale e degli spazi
	pubblici.
	Resta inteso che rimane a titolo gratuito l'utilizzo per le iniziative promosse dalle
	Associazioni del territorio e per le iniziative organizzate dall'amministrazione
	comunale.
	Il gestore si obbliga a conservare e custodire il bene messo a disposizione con la
	dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto ed è
	direttamente responsabile verso il concedente nei limiti e nelle forme previste dal
	codice civile. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi
	a suo carico così come previsti dall'articolo 1804 del codice civile.
	E' responsabilità del gestore l'ottenimento preventivo di tutti i permessi previsti a
	norma di legge per le azioni ed eventi che verranno gestiti all'interno dell'immobile
	comunale.
	Il gestore si impegna a realizzare all'interno della struttura Filanda esclusivamente le

niziative oggetto della presente convenzione e a rispettare tutti gli accordi assunti	con
l Comune.	
Articolo 3 – Giorni e orari di apertura	
c'orario di apertura della Filanda dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì d	lalle
0.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.30.	
l gestore dovrà fornire al concedente un calendario dettagliato con le date di aper	tura
ei sabati e delle domeniche e dei festivi.	
l gestore si impegna altresì a garantire le aperture e le chiusure della sede nei gior	rni e
egli orari richiesti da altri soggetti secondo il prospetto che mensilmente i ser	rvizi
ociali trasmetteranno.	
Articolo 4 – Decorrenza e durata	
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti interessa	ite e
vrà una durata di 8 mesi, periodo eventualmente rinnovabile per ulteriori 3 (tre) r	nesi
comunque fino alla data di conclusione del percorso di co-programmazi	ione
artecipata e di co-progettazione per la futura e rinnovata gestione della strut	tura
ilanda.	
articolo 5 – Corrispettivo	
n relazione al notevole interesse pubblico sotteso alla riapertura, seppur tempora	nea,
ella struttura Filanda, la messa a disposizione degli spazi è a titolo gratuito, olt	re a
uanto indicato all'art. 2 della presente Convenzione.	
assenza di oneri di locazione e utenze dell'immobile, stimata in € 103.769= (inc	lusa
a stima del coordinamento comunale), per il periodo di concessione indicato all'a	rt. 4
altresì motivata dal servizio pubblico che i volontari dell'Associazione/Ente	e di
olontariato garantiranno a titolo gratuito per tutta la cittadinanza e per tutto	e le
iornate di apertura della struttura, nel rispetto da quanto regolato dall'art. 25	del

	Regolamento comunale per l'alienazione e la concessione dei beni immobili e mobili
	comunali.
	Il gestore, si impegna pertanto a garantire le funzioni sotto riportate:
	- un presidio giornaliero attivo e partecipato;
	- servizio di apertura e chiusura dell'immobile, delle diverse sale interne e dello
	spazio Parco Trabattoni quando richiesto;
	- pulizie e igienizzazione degli spazi utilizzati;
	- allestimento e riordino delle sale (anche con posizionamenti e ritiro delle sedie);
	- collaborazione attiva alla realizzazione di iniziative pubbliche di stampo ricreativo e
	sociale;
	- presidio interno delle Associazioni e cittadini che accederanno alla struttura per la
	realizzazione di eventi concordati con l'Amministrazione comunale;
	- garanzia del rispetto delle regole anti covid 19 vigenti.
	Articolo 6 – Sicurezza
	Il Gestore, nell'esecuzione dei servizi accessori alla messa a disposizione degli spazi,
	è tenuto ad osservare tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
	sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e volontari e ad adempiere a tutti gli
	obblighi previsti dall'Art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
	In merito alle norme di prevenzione anti Covid Sars 19, il soggetto incaricato si
	impegna a conoscere e rispettare le misure straordinarie stabilite
	dall'Amministrazione comunale.
-	Articolo 7 - Assicurazione
	Il gestore è riconosciuto responsabile dei locali messi a disposizione
	dall'amministrazione concedente, dei relativi impianti e di tutto quanto in essi
	contenuto a qualsiasi titolo; egli inoltre è direttamente responsabile verso

l'amministrazione concedente e verso terzi per eventuali danni causati a persone o a
cose, dipendenti da tutto ciò che ha in custodia.
Il gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente concessione,
espressamente solleva l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità
in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia
dell'amministrazione concedente, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in
dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle attività oggetto della
Convenzione.
Il gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio
personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
A tale scopo si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga
esplicitamente indicato che l'amministrazione concedente viene considerata "terza" a
tutti gli effetti.
La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati a terzi, ivi
compresi quelli cagionati all'amministrazione concedente derivanti dall'esecuzione
del presente contratto.
La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico
per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.600.000,00.
L'amministrazione concedente è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni,
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente/ volontario del
concessionario durante l'esecuzione della gestione.
A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a
Euro 1.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000 per persona
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente prima
dell'inizio del servizio.

Articolo 8 – Rispetto delle norm	ne del Codice di comportamento dei Dipendenti
Pubblici	
L'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 ester	nde, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta
previsti dal Codice di comportan	mento dei dipendenti pubblici generale (D.P.R. n.
52/2013) nei confronti dei collab	boratori a qualsiasi titolo di imprese svolgono la
propria attività per conto dell'Ente	e. È fatto pertanto obbligo a chiunque vi sia tenuto,
li osservare le disposizioni inserite	e nel Codice di comportamento, sopra richiamato.
Articolo 9 – Registrazione	
l presente contratto sarà soggetto	a registrazione in caso d'uso, spese imposte e tasse
aranno a carico del concessionario	0
Articolo 10 – Trattamento dei da	ati personali, riservatezza e protezione dati
dati personali forniti saranno racc	colti presso la sede legale del gestore, per le attività
ecessarie allo svolgimento della p	procedura e all'instaurazione del presente rapporto
onvenzionale. L'interessato ha dir	ritto di accedere alle informazioni che lo riguardano
di chiederne, l'aggiornamento,	la rettifica, l'integrazione e/ola cancellazione, se
ontenuti in documenti suscettibili	i di tali modificazioni, nonché opporsi in tutto o in
arte, per motivi legittimi, al tr	trattamento dei dati che li riguardano, ancorché
ertinenti allo scopo della raccolta	a. Il gestore si impegna a rispettare le vigenti norme
n materia di riservatezza e all'app	plicazione, in caso di conservazione dei dati, delle
deguate misure di sicurezza. Letto	o, confermato e firmato.

Per l'Ente di promozione sociale	
Amici del tempo libero	
il Legale Rappresentante	
f.to Fedele Melzi	
Per il COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali	
f.to Raffaella Pozzi	
LIU Kaliacila I UZZI	